



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 73 del 26/04/2016**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2852 dell'11.6.2015 e Ordinanza n.455 del 17.12.2016 del Consiglio di Stato - Pagamento spese sostenute dal verificatore.**



## Relazione allo Schema di Disegno di Legge

**" Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**

**Sentenza n. 2852 dell'11.6.2015 ed Ordinanza n.455 del 17.12.2016 del Consiglio di Stato - Pagamento spese sostenute dal verificatore".**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- *sentenze esecutive;*
- *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.



In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

In data 22 febbraio 2010 la ditta "Ragazzo Costruzioni Srl" richiedeva al Comune di Ascoli Satriano il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato di nuova costruzione alla via Cerignola, in "Zona di Completamento B2."

L'Amministrazione negava detto permesso, sostenendo che, sebbene l'area in parola fosse tipizzata come zona "B2" di completamento, non rientrasse tra i "territori costruiti" e, quindi, nelle definizioni di cui al co. 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. Del PUTT/P.

Successivamente, la ditta "Ragazzo" proponeva ricorso davanti al Tar pugliese impugnando il detto provvedimento negativo ritenuto dalla stessa illegittimo per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 1.03, comma 5, delle NTA del PUTT, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.

Si costituivano la Regione Puglia ed il Comune di Ascoli Satriano chiedendo entrambi il rigetto del ricorso, contestandone l'ammissibilità e la fondatezza.

Con sentenza n. 778 del 2011 il Tar Puglia accoglieva il ricorso.

Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la Regione Puglia ed il Comune di Ascoli Satriano (appelli iscritti entrambi al n. 600/2012 r.g.).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciandosi sugli appelli, previamente riuniti, li respinge e condanna la Regione Puglia ed il Comune appellato, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del grado, complessivamente liquidati in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., ed inoltre al pagamento di Euro 3.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta dal verificatore.

Con nota n.14423 del 26.10.2015 il Settore Legale dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso la copia della fattura n.1 del 22.09.2015 relativa alla richiesta di pagamento competenze, da parte del verificatore nominato dr. Colosimo Roberto. pari ad €. 3.806,40 successivamente liquidati e pagati con determina dirigenziale della Sezione Assetto del Territorio n. 78 del 3.3.2016.

In data 3.9.2015 il verificatore depositata istanza presso il Consiglio di Stato per richiedere la liquidazione delle spese vive e documentate in relazione all'incarico di verificatore espletato in virtù della sentenza n. 2852 dell'11.6.2015. Sono stati esposti i costi analitici delle spese vive sopportate, debitamente integrate della copia delle relative pezze giustificative, pari a complessivi €. 2057,00.

La Regione Puglia, con atto depositato in data 10.12.2015 contesta la debenza di alcune voci richieste, in particolare ricordando che con la sentenza sono stati già liquidati € 3.000,00 a titolo di onorari per l'attività svolta dal verificatore ritenendo, inoltre, non giustificabili le spese per alcuni pernottamenti a Roma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza del verificatore e condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di viaggio pari ad Euro 2.057,00, in quanto dovute in relazione ai vari sopralluoghi effettuati in Roma ed in Ascoli Satriano (Fg) da parte del verificatore.

La Regione Puglia si impegna a pagare il debito, ed al fine di evitare ulteriore aggravio di spese.

Al finanziamento della suddetta spesa pari a € 2.057,00, si provvede mediante imputazione dell'importo alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 e Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determina della Sezione Assetto del Territorio.

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Maria LOPINTO

*Maria Lopinto*

Il Dirigente della Sezione

Ing. Francesca PACE

*Francesca Pace*

L'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO

*Anna Maria Curcuruto*



## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 2852 dell'11.6.2015 e Ordinanza n.455 del 17.12.2016 del Consiglio di Stato  
Pagamento spese sostenute dal verificatore

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23  
giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2852 dell'11.6.2015 e da ordinanza n.455 del  
17.12.2016 emessa dal Consiglio di Stato (Sez. Quarta), depositata in segreteria il 04.02.2016  
r.g. n. 00600/2012, dell'importo di € 2.057,00 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs.  
10 agosto 2014 n. 126.”

### Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si  
provvede, con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 e Cap. 1317 “ Oneri per  
ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” per € 2.057,00 .

